

**Ris. mun. n° 4073 del 09.11.2020**  
13.11.2020

## **Ordinanza municipale**

concernente la designazione delle persone che hanno diritto di firma negli atti del comune

### **Il Municipio di Castel San Pietro**

#### Richiamati

- gli artt. 138 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 76 del Regolamento comunale

#### **decreta**

le seguenti disposizioni intese a disciplinare la firma degli atti del Comune di Castel San Pietro.

#### **art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza si applica a quegli atti del comune che richiedono la firma ufficiale di due persone ai sensi dell'art. 138 lett. a della LOC. Restano riservate le competenze delegate dal Municipio ai singoli servizi amministrativi ai sensi dell'art. 54 del Regolamento comunale per le quali valgono le disposizioni della specifica ordinanza.

#### **art. 2 In generale**

Gli atti del comune di cui al punto 1 sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale. Il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, il Segretario comunale dal Vice Segretario.

#### **art. 3 Ordini di pagamento bancari**

Gli ordini di pagamento bancari sono autorizzati con le firme di cui al punto 2. Il contabile o un impiegato designato dal Municipio secondo direttiva interna è responsabile del loro allestimento in modo veritiero e corretto. Le fatture oggetto di pagamento devono portare il visto del singolo capo dicastero responsabile.

**art. 4 Ordini di pagamento elettronici**

L'amministrazione è organizzata per l'esecuzione di pagamenti tramite E-Finance e E-Banking. Gli ordini di pagamenti vengono caricati dal contabile o da un impiegato designato dal Municipio secondo direttiva interna. Gli stessi devono essere stampati e fatti firmare alle persone di cui al punto 2 prima di essere liberati. La liberazione degli ordini E-Finance avviene tramite l'autorizzazione elettronica di coloro al punto 2 mentre gli ordini E-Banking necessitano doppia autorizzazione.

**art. 5 Infrazioni**

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite conformemente agli artt. 26 e seguenti del Regolamento organico dei dipendenti, all'art. 197 della Legge organica comunale e a norma del Codice penale.

**art. 6 Entrata in vigore e disposizioni abrogative**


La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. È abrogata la precedente ordinanza del 29 luglio 2002.

**art. 7 Pubblicazione**


La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 novembre 2020 al 14 dicembre 2020.

**art. 8 Ricorso**

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC).

Il Sindaco:  A. Ponti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:  L. Fontana

